

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4202 del 21/08/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ç</i> SAPORI DELLA CAMPAGNA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIULIANI PRIMO E MIRKO - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA AZIENDA AGRICOLA, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, VIA MOLINELLO N. 11/B.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4335 del 21/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SAPORI DELLA CAMPAGNA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIULIANI PRIMO E MIRKO - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA AZIENDA AGRICOLA, SITA IN COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, VIA MOLINELLO N. 11/B.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 20/04/2023 e acquisita da ARPAE SAC con PG 70342/2023 del 21/04/2023 (Sinadoc n. 18005/2023), dalla **Ditta Bandini Benso** (C.F. BNDNBS38S26B188B), con sede legale e impianto in comune di Bagnara di Romagna, via Molinello n. 11/B, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- o autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n.18005/2023, emerge che:

- la Ditta svolge attività di vendita di prodotti derivanti dall'azienda agricola;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 20/04/2023 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PG 70342/2023 del 21/04/2023, per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata come comunicato allo SUAP con nota PG. 79207/2023 del 05/05/2023;
- con nota PG 113113/2023 del 28/06/2023, lo SUAP ha trasmesso una richiesta di proroga da parte della ditta per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, ai sensi del DL 61 del 1 giugno 2023 (Decreto Legge alluvioni);
- con nota PG 126541/2023 del 20/07/2023 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Ditta in data 17/07/2023 e pertanto la documentazione presentata risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento indicato in oggetto, e la domanda correttamente presentata.

CONSIDERATO che nella suddetta documentazione integrativa, veniva comunicato che **il gestore dell'attività, al quale deve essere rilasciata l'AUA, è la SAPORI DELLA CAMPAGNA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIULIANI PRIMO E MIRKO (PIVA 02313970390), avente sede legale in Bagnara di Romagna, via Molinello n. 35 e attività in comune di Bagnara di Romagna, via Molinello n. 11/B;**

VISTO che con nota PG 128317/2023 del 24/07/2023 ai fini dell'adozione dell'AUA è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **SAPORI DELLA CAMPAGNA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIULIANI PRIMO E MIRKO**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni

per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti derivanti dalla azienda agricola, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022 - 30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **SAPORI DELLA CAMPAGNA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIULIANI PRIMO E MIRKO (PIVA 02313970390)**, avente sede legale in Bagnara di Romagna , via Molinello n. 35 e impianto in comune di Bagnara di Romagna , via Molinello n. 11/B , per l'esercizio dell'attività di **vendita di prodotti derivanti dalla azienda agricola**, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **L'Allegato A)** al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna e al **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale**, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

per il Dirigente del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dott. Ermanno Errani
il titolare di incarico di funzione
Ing. Francesca Chemeri

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

Condizioni

1. Le acque da scaricare in acque superficiali (scarico "indiretto" nello Scolo San Mauro, mediante fosso poderale) sono acque reflue domestiche provenienti dall'attività di **vendita di prodotti derivanti dalla azienda agricola, che si svolge** presso una porzione di fabbricato agricolo di proprietà della ditta Bandini Benso, in via Molinello 11/B, nel Comune di Bagnara di Romagna.
2. L'attività occupa un locale di vendita con un locale "retro" di servizio. Sono poi presenti un locale bagno e antibagno ad esclusivo uso del personale addetto all'attività. Tale personale è stimato nel numero massimo di 2 persone. L'impianto di scarico delle acque reflue di tipo domestico viene dimensionato sul numero minimo di 2 Abitanti Equivalenti.
3. Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche è così costituito:
 - le acque nere provenienti dal servizio igienico sono convogliate in n. 1 fossa Imhoff dimensionata per 3 A.E.;
 - le acque saponate provenienti dal servizio igienico e dal retro-negozio sono convogliate in un pozzetto degrassatore di volume 380 L;
4. Entrambe le linee in uscita dai due manufatti sopra citati confluiscono in un Filtro Batterico Anaerobico certificato per 3 A.E.
5. A valle del filtro sono posizionati il pozzetto ufficiale di prelevamento, un pozzetto con predisposizione per sifone Firenze e un pozzetto con guardia idraulica, prima dell'immissione delle acque nel corpo superficiale stradale.
6. Nella documentazione presentata viene dichiarato che le acque meteoriche raccolte dalla copertura del fabbricato e convogliate nei pluviali, continueranno ad essere disperse nel terreno limitrofo come allo stato attuale.

Prescrizioni

- a) È ammesso solo lo scarico delle acque reflue classificabili come domestiche provenienti dal servizio igienico e dal retro-negozio presenti nei locali ad uso vendita di prodotti derivanti dall'attività agricola;
- b) Lo scarico dovrà avvenire nel rispetto:
 - delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura delle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche.
- c) I manufatti dovranno corrispondere alle caratteristiche dichiarate negli allegati all'istanza ed in particolare

n. 1 Degrassatore: Volume totale pari a 380 L, conforme alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevede un volume di circa 50 L/A.E.;

Fossa Imhoff: Volume totale pari a 850 L (600+250) in conformità alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevede un comparto di digestione di volume 200 L/A.E. e comparto di sedimentazione di volume 50 L/A.E. per un totale di 250 L/A.E.;

Filtro batterico Anaerobico: $V=2,60$ mc, conforme alla formula $S=N/h^2$ indicata dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche -

aggiornamento 2004", dove N=numero A.E., h=altezza del filtro (nel caso specifico h=1,50 m), S=superficie del filtro (nel caso specifico S=2,24 m²). Secondo la scheda tecnica presentata dal proponente il manufatto prescelto è conforme alla DGR 1053/2003 ed omologato per 3 A.E.;

- d) Gli impianti di trattamento delle acque reflue al fine di assicurare il buon funzionamento dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- e) Il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione.
- f) Si richiede inoltre il rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/06 e relative tabelle;
- g) Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- h) entro 30 giorni dalla data del ricevimento a mezzo PEC dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al presente procedimento è necessario richiedere al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale l'ottenimento di idonea Concessione per scarico indiretto delle acque di origine non meteorica nella rete pubblica di bonifica;
- i) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, una asseverazione con la quale dichiarerà che l'impianto di scarico è realizzato in conformità al progetto presentato ed alle presenti prescrizioni;
- j) la planimetria della rete fognaria - denominata ""Tavola U - Rete fognaria di progetto - maggio 2023" - ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.